

VIVACCI
AUGUSTI
→ XME

UNIVERSITA' DI PISA
LUNGARNO PACINOTTI 43/44
56126 PISA (PI)

OGGETTO: *Interpello n. 911-668/2016
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
UNIVERSITA' DI PISA
Codice Fiscale 80003670504 Partita IVA 00286820501
Istanza presentata il 26/07/2016*

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Università di Pisa ha in programmazione diversi corsi legati all'acquisizione di competenze linguistiche e di altro tipo per i quali, alla fine del percorso didattico, viene rilasciato un attestato di frequenza e di valutazione del profitto raggiunto secondo il fac-simile allegato.

L'Amministrazione Finanziaria si è espressa su fattispecie analoghe ma, a quanto risulta all'Amministrazione istante, non perfettamente coincidenti.

Con risoluzione n. 391906 del 30 Aprile 1991 l'allora Ministero delle Finanze precisava, con riferimento ai documenti dei vincitori di concorso pubblico, che "i certificati, le attestazioni, e le copie autenticate rilasciati da organi della Pubblica Amministrazione vanno regolarizzati ai sensi del citato art. 1 della legge 370/1988" aggiungendo altresì che "per le pubblicazioni e per l'altra documentazione da soggetti

privati non è dovuto il tributo di bollo".

Con la successiva risoluzione n. 301406 del 7 Agosto 1986, con riferimento ad attestati di qualifica emessi dalle Regioni, si confermava l'assoggettamento a bollo degli stessi.

L'esenzione relativa agli attestati è rilevante esclusivamente per le "*pagelle, attestati e diplomi*" rilasciati dalle scuole dell'obbligo e in quella materna nonché negli asili nido (art. 11 della Tabella annessa al DPR n. 642/1972) nonché per gli atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di secondo grado (nota 2, lettera e, all'art. 4 della Tariffa, parte prima, annessa al DPR n. 642/1972).

L'Università istante chiede pertanto di conoscere il trattamento tributario applicabile, ai fini dell'imposta di bollo, a detti attestati di frequenza e valutazione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Università istante ritiene che le attestazioni e le valutazioni di profitto rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Università, debbano essere sempre assoggettate all'imposta di bollo, anche quando tali atti non costituiscano diploma di laurea, per il quale la circolare 29/E del 1° Giugno 2005 ha confermato l'assoggettamento a bollo, ma certificazione di corsi diversi da quelli utili al conseguimento del titolo di studio legale, seppure attivati dall'Università.

Pertanto intende seguire il comportamento sotto indicato.

L'Università di Pisa, titolare dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate alla corresponsione dell'imposta di bollo in modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972, ha ricompreso i certificati di cui trattasi nell'ambito della previsione di cui all'art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al citato DPR, ritenendoli soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine.

Il presente interpello verte pertanto sulla eventuale possibilità, nel caso in cui questa Direzione Regionale rilevi la non assoggettabilità all'imposta di bollo di dette

certificazioni, di porre a credito il relativo importo in sede di conguaglio dell'imposta prevista dal comma 6 dell'art. 15 del DPR n. 642/1972.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con riferimento all'interpello in oggetto indicato, si rappresenta quanto segue.

L'art. 4 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972 prevede l'applicazione fin dall'origine dell'imposta di bollo di euro 16,00 per gli *"atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta"*; ciò in assenza di una specifica disposizione esentativa contenuta in uno degli articoli della Tabella allegata al citato DPR n. 642/1972 ovvero in una legge speciale.

Pertanto, la nota 2 al suddetto art. 4 prevede, alla lettera e), che sono esenti dall'imposta gli *"atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di II grado"*.

Inoltre, l'art. 11 della Tabella allegata al medesimo DPR n. 642/1972 stabilisce che sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo gli *"atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime"*.

Con la risoluzione n. 301406 del 7 agosto 1986, citata anche dall'Università istante, è stato precisato che gli attestati di qualifica rilasciati da organi di una amministrazione regionale sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 (oggi art. 4) della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, in quanto non equiparabili a corrispondenti documenti reperibili nell'ordinamento scolastico statale primario o secondario.

Nella successiva circolare n. 29 del 1° giugno 2005, anch'essa citata dall'Università istante, è stato inoltre chiarito che risultano soggetti all'imposta di bollo i diplomi, i

duplicati dei medesimi e i certificati rilasciati dalle Università, risultando l'esenzione recata dall'art. 7, comma 5, della legge n. 405/1990 limitata esclusivamente agli "*atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare*" e non estesa, pertanto, anche ai documenti relativi all'istruzione universitaria.

Sulla base delle norme e dei documenti di prassi amministrativa sopra citati, si ritiene pertanto che gli attestati di frequenza e di valutazione del profitto rilasciati da codesta Università, seppure non costituiscano diploma di laurea bensì certificazione di corsi diversi da quelli utili al conseguimento del titolo di studio legale, debbano essere assoggettati all'imposta di bollo, trattandosi di certificazioni rilasciate da organi della Pubblica Amministrazione, non rilevandosi la sussistenza di specifiche disposizioni esentative in relazione a tali fattispecie.

Si condivide pertanto la soluzione interpretativa prospettata da codesta Università.

Responsabile del procedimento: Vincenzo Santo Calizzi

Funzionario assegnatario della pratica: Mario Palchetti, tel: 055/4978225

**Firma su delega del Direttore Regionale
Carlo Palumbo
Disp. Org. 68/2016 prot. n. 2864 del 30/9/2016**

IL FUNZIONARIO

Vincenzo Santo Calizzi

(firmato digitalmente)